

per conto proprio; » giacchè non potrebbe ciò dirsi se non che dopo il quarantesimo anno di età; perchè nella guardia mobile può uno iscritto esser chiamato una, due, tre e quattro volte ancora. Ma se il signor presidente ritiene che questo emendamento sia identico a quello proposto dall'onorevole Monti, e che fu respinto, credo opportuno non insistere. . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Mi permetta ch'io spieghi in due parole la cosa, e ciò per l'ordine della discussione, altrimenti voteremo due volte lo stesso emendamento.

L'emendamento proposto dal deputato Monti era precisamente concepito in questi termini:

« Sarà ammessa la surrogazione fra il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile, ed un cittadino il quale abbia soddisfatto all'obbligo della leva, non conti più di quarant'anni di età, e riunisca tutte le condizioni per essere accettato per surrogato ordinario nell'esercito stanziale. »

Ora egli propone precisamente questo stesso emendamento, e perciò ripropone quello che la Camera ha già rigettato; non posso quindi permettere che si proceda più oltre in questa discussione.

Porrò dunque ai voti l'articolo 11.

SIRTORI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Il deputato Sirtori ha facoltà di parlare.

SIRTORI. Sul principio della discussione di quest'articolo io ho domandato alla Commissione quale era il significato preciso di questo primo alinea: « Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà surrogare un altro cittadino, » ecc. Io chiedeva se la surrogazione era permanente, vale a dire nei ruoli stessi, ovvero se era surrogazione solamente per un determinato servizio, ad esempio per una chiamata ad una mobilitazione di tre mesi. Il relatore della Commissione mi rispondeva che era surrogazione nei ruoli permanenti. Ora io leggo nell'articolo 12: « Qualora il surrogato venga chiamato a servire per conto proprio in un battaglione di guardia mobile, il surrogato sarà tenuto di fornirne un altro o di farne parte egli stesso. »

Pare adunque che in quest'articolo la surrogazione si riferisca non già all'iscrizione permanente dei ruoli, ma ad un servizio attivo, dimodochè uno che sarebbe nei ruoli della guardia nazionale mobile potrebbe per un servizio attivo surrogare un altro che è egualmente nei ruoli della guardia nazionale mobile, e questa surrogazione non dovrebbe essere sostituita da un'altra se non se quando quello stesso fosse chiamato per conto proprio. Io trovo una contraddizione in questo. O il significato della surrogazione si riferisce in tutti e due gli articoli alla surrogazione permanente nei ruoli, o si riferisce solamente ad un determinato servizio. Prego quindi la Commissione a mettere un po' d'accordo il 12 col 11 articolo.

FENZI, relatore. A me pare che non ci sia disaccordo tra l'un articolo e l'altro, come vorrebbe stabilire l'onorevole preopinante.

Nel primo articolo da lui citato si dice che vi sarà il diritto di surrogare. Egli mi ha domandato se la Commissione intendeva di ammettere la sostituzione nei ruoli, oppure solo per una determinata chiamata; ed io ho risposto che è stato nell'intendimento della Commissione di surrogare nei ruoli permanentemente; ma, siccome si dà il diritto di essere surrogati ancora da persone le quali eventualmente possono essere esse stesse chiamate a far parte della guardia mobile, in tal caso necessariamente il surrogante deve trovare un altro cambio, o prestare il servizio egli stesso.

Si obietterà che questa parte della legge può dar luogo a delle frodi. Ma questa sarà cosa che riguarderà le parti

contraenti. Chi mette un cambio s'informerà se per caso quel tale individuo che si propone di surrogarlo può essere chiamato in seguito a far parte esso stesso della guardia mobile o dell'esercito; e se troverà che entro un dato tempo può essere soggetto a questa eventualità, vedrà se gli conviene di servirsi di quest'individuo, o di cercarne un altro. Egli farà il suo conto, e dirà, per esempio: io ho 52 anni, e perciò debbo ancora far parte della guardia mobile per tre anni; l'individuo che si presentò come surrogato ha 18 anni, e non potrà essere chiamato a far parte dell'esercito o della guardia mobile che fra tre anni; egli dunque serve al caso mio, ovvero non fa per me, secondo le circostanze.

Per conseguenza mi pare che sia vantaggioso di lasciare la facoltà di surrogare anche a quelli che possono posteriormente essere chiamati a far parte della guardia mobile o dell'esercito, perchè possono supplire per tutto quel tempo che loro manca per essere obbligati a servire in proprio.

PRESIDENTE. Il deputato Sirtori ha facoltà di parlare.

SIRTORI. La spiegazione data dall'onorevole relatore non mi soddisfa interamente, perchè nell'articolo 12 è detto: *Qualora il surrogato venga chiamato a servire per conto proprio, ecc.*; il che lascia intendere che uno potrebbe essere iscritto due volte nei ruoli, uno per conto proprio e l'altro per conto di un altro.

FENZI, relatore. Naturalmente uno può essere iscritto una prima volta come cambio, poscia per conto proprio; questo mi pare evidente.

SIRTORI. Non ci sarebbe incompatibilità se non nel chiamato al servizio, qualora il surrogante sia chiamato a servire nella guardia nazionale mobile, così uno è iscritto nei ruoli e non è chiamato a servire. Essere chiamato a servire è cosa un po' diversa dall'essere iscritto nei ruoli; quindi mi pare che, qualora il surrogante venga iscritto per proprio conto, egli non può continuare a surrogare un altro; quindi converrebbe modificare l'articolo 12.

PRESIDENTE. Si riservi il deputato Sirtori a presentare un emendamento all'articolo 12.

SIRTORI. Ma se non potessi assistere alla discussione dell'articolo 12?

PRESIDENTE. Io non posso mettere ai voti l'articolo 12 prima del tempo.

CRISPI. Io sono contrario alle surrogazioni. Esse sono un'ingiustizia nella coscrizione, sarebbero un'iniquità nella composizione della guardia nazionale mobile.

Voi, o signori, avete tolto il dovere agli operai di difendere la patria nei corpi della guardia mobile. Ora ce li volete far entrare pagati dalla borghesia, per risparmiar questa dalle fatiche del campo. È un modo indegno, è un'iniquità che si fa al popolo. A non partecipare ad un atto che suona una prerogativa delle caste privilegiate sopra la classe operaia, la quale è la prima sempre a versare il suo sangue in difesa della patria, io voto contro l'articolo 11 e contro l'articolo 12.

ALFIERI. Io desidero di protestare contro queste parole, che tacciano d'iniquità una legge dello Stato, e che la renderebbero invisa alle popolazioni.

So positivamente che nelle ultime formazioni dei corpi distaccati della guardia nazionale furono principalmente i negozianti ed i professionali quelli che si sono fatti surrogare, perchè, se essi fossero andati a fare il servizio, la loro famiglia sarebbe morta di fame.

Non è vero che sia un privilegio del ricco; è un vantaggio dato soprattutto a quelli i quali ridurrebbero la loro famiglia alla miseria, se abbandonassero il loro piccolo commercio o